



# COMUNE DI FAVRIA

*Città Metropolitana di Torino*

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11

OGGETTO:

**ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2018 - CONFERMA.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **cinque** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ed in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il **Consiglio Comunale**.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BELLONE CAPPUCCIO S. VITTORIO	Sindaco	X	
VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA	Vice Sindaca	X	
ROSSI LORELLA	Consigliere	X	
SCHIPANI MARIO	Consigliere	X	
CARRUOZZO SILVIO	Consigliere	X	
SPADUCCI ANTONELLO	Consigliere	X	
AGUS GIANNI	Consigliere	X	
VOTTA VERDIANA	Presidente	X	
MUSACCHIO ADORISIO GIOVANNI	Consigliere	X	
MANFREDI FRANCESCO	Consigliere	X	
D'ALOIA GIOVANNI	Consigliere	X	
SCALISE ANTONELLA	Consigliere	X	
BRUNO GIANLUCA	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>12</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **BOVENZI Dott. Umberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Presidente VOTTA VERDIANA, a seguito di specifica elezione, ai sensi dell'art. 9 bis dello Statuto Comunale, la quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO : ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2018 - CONFERMA.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Si dà atto che alle ore 18.30 entra in sala il Dott. Neri Corrado, Revisore dei Conti del comune il quale si accomoda nei banchi del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali per l'anno 2018 al 28 febbraio 2018 ulteriormente differita al 31 marzo 2018 nella seduta del 07 febbraio dalla Conferenza Stato-città;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art.1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, dall'art.1 comma 10 della Legge 208 del 28/12/2015;

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Visto L'art. 1, comma 10 L. 208/2015, interviene sull'art. 13, comma 3 D.L. 201/2011, prevedendo che:

«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
- b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:  
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai

fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Visto l'art. 1 comma 37 della Legge 205 del 27/12/2017 di modifica dall'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 di seguito riportato integralmente:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 ((, **2017 e 2018**)) è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote))**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/08/2014 e modificato con deliberazione Consiliare n. 15 del 01/03/2017;

Vista la delibera di C.C. n° 22 del 05/08/2014 di approvazione delle aliquote per l'anno 2014;

Vista la delibera di C.C. n° 25 del 31/07/2015 di approvazione delle aliquote per l'anno 2015;

Vista la delibera di C.C. n° 5 del 21/03/2016 di approvazione delle aliquote per l'anno 2016;

Vista la delibera di C.C. n° 14 dell'01/03/2017 di approvazione delle aliquote per l'anno 2017;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 il quale conferma, anche per l'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta salva la tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la delibera di G.C. n. 28 del 05/02/2018, con la quale viene proposto al Consiglio Comunale la conferma anche per l'anno 2018 delle tariffe, delle imposte e delle addizionali già in vigore nell'esercizio precedente ad eccezione della TARI che sarà oggetto di specifico provvedimento;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 ad oggetto: “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, confermando quelle del 2017, le aliquote e detrazioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 09/02/2018 come da allegato all'atto originale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

IMU - CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	3,0	€ 200,00
Regime ordinario dell'imposta	9,5	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	9,5	
Aree Fabbricabili	9,5	
Terreni agricoli	9,5	

2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

3) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Successivamente,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to VOTTA VERDIANA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BOVENZI Dott. Umberto

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- X viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **09/03/2018** (art. 124 del D.Lgs 267/2000)
- X Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)
  
- X è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Favria, li **09/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOVENZI Dott. Umberto

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Diventa esecutiva in data** \_\_\_\_\_

- X Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000).

Favria, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOVENZI Dott. Umberto